



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 S.O. n. 25, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 73-bis che introduce contributi per i destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO altresì il comma 3 dell'articolo 73-bis che prevede che “*con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo...*”;

ATTESO che i destinatari e le finalità di cui all'articolo 73-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 sono i beneficiari dei “*ristori erogati ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130*”;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che autorizza la spesa di 20i milioni di euro per l'anno 2018, al fine di «*consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali*»;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 5, comma 3, secondo periodo, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «*con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le*



modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2019, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse stanziato per l'esercizio finanziario 2018 pari ad euro 20 milioni;

VISTO l'articolo 1, comma 1019, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che *“al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, nel comune di Genova, noto come Ponte Morandi, autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020”;*

RITENUTO che il citato articolo 1, comma 1019, della legge n. 145 del 2018, sia per l'identità delle finalità e dell'oggetto che per l'appostamento delle risorse sul medesimo capitolo di bilancio, si configura quale rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, della misura di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e del successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 555 del 24 dicembre 2018;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2019, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 1019, della legge n. 145 del 2018 per l'esercizio finanziario 2019 pari a 80 milioni di euro e per l'esercizio finanziario 2020 pari a 80 milioni di euro;

ATTESO che, ai sensi dei succitati decreti ministeriali, il soggetto attuatore della misura è stato individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le relative risorse sono state trasferite alla contabilità speciale del Commissario Delegato di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539;

VISTO il comma 4 del richiamato articolo 73-bis, che prevede che *“l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”;*

VISTO in particolare l'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» che prevede che *“l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada”;*

ATTESO che dall'elenco dei pagamenti inviato dal Commissario delegato in data 10 novembre 2021, risulta che il numero complessivo dei beneficiari dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 supera le 1400 imprese;

RITENUTO ragionevole procedere in regime “*de minimis*” in considerazione dell'importo stanziato e dell'elevato numero dei destinatari della misura;



VISTA la nota del Presidente della Regione Liguria prot. 2021-0075274 del 9 dicembre 2021, nella quale si rappresenta la disponibilità della Regione Liguria alla gestione della misura di cui al citato articolo 73-bis, previo adeguamento normativo;

DECRETA:

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il presente decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse autorizzate dall'articolo 73-bis, comma 1, pari ad euro 6 milioni per l'esercizio finanziario 2021, nel rispetto dei limiti di spesa indicati dallo stesso articolo.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e spese ammissibili a contributo)

1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto, i destinatari dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e individuati a seguito delle procedure adottate in attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, n. 555, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2019, n. 376.
2. La tipologia di spese ammesse a ristoro riguarda l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "Ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018.
3. Il ristoro complessivamente riconosciuto non dovrà superare i 6 milioni di euro che costituiscono il limite massimo di spesa.
4. Il contributo riconosciuto al singolo beneficiario non può superare l'importo dallo stesso corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi derivanti dai ristori percepiti.

Art. 3

(Procedura di accesso ai contributi)

1. Le domande di ristoro sono presentate dalle imprese di cui all'articolo 2 all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale pubblica sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande.
3. Alle domande è allegata la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada, sottoscritta dal legale rappresentante della società e da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legale;
 - b. dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il destinatario attesta i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 (essere beneficiario dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 109 del 2018, aver pagato le imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti e indicazione del relativo importo) e specifica di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa;
 - c. dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il destinatario attesta che non ha percepito, nel triennio precedente, altro aiuto di stato in regime "*de minimis*" o, nel caso in cui l'abbia ricevuto, che il cumulo con il contributo di cui al presente decreto non supera la soglia di euro 100.000.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale trasmette al Presidente della Regione Liguria l'elenco delle domande pervenute nei termini previsti dall'avviso e verificate sulla base della completezza della documentazione presentata e della corrispondenza dei richiedenti all'elenco dei beneficiari dei contributi allegato al presente decreto.

Art. 4

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. I fondi di cui all'articolo 73-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'importo pari a 6 milioni di euro, sono trasferiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al Presidente della Regione Liguria.
2. Il Presidente della Regione Liguria provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Qualora, al termine delle attività istruttorie le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. I ristori saranno riferiti in quota parte alle imposte versate dalla singola impresa sull'intero importo percepito a titolo di contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 quali risultanti dall'elenco allegato e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.



4. L'erogazione delle risorse assegnate alle imprese beneficiarie è subordinata alla previa dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

